



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 24 NOVEMBRE 2004

N. 140

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 ottobre 2004, n. 360

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un'area commerciale in c.da Calcioni nel Comune di Galatina (Le) – prop. Pantacom s.r.l.

Pag. 12661

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 361

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate – condotta di conferimento e adeguamento impianti di affinamento nel comune di Lucera.

Pag. 12665

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 362

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Progetto di utilizzazione delle acque di falda nel litorale barese mediante sostituzione nell'uso irriguo di acque sotterranee con acque reflue affinate nell'abitato del comune di Andria.

Pag. 12667

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 363

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Progetto di adeguamento impianto, condotta di conferimento e attrezzamento rete irrigua nel comune di Fasano.

Pag. 12669

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 364

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Completamento del riutilizzo in agricoltura delle

acque reflue dell'impianto di Molfetta e dell'impianto di Ruvo-Terlizzi, in agro di Molfetta (Ba).

Pag. 12671

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 365

Procedura di V.I.A. – Ditta Impresa Lavori Stradali e Movimento Terra Scaringi snc – Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava. Contr.da “Lamamara” di Trani.

Pag. 12673

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 366

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Interventi di affinamento ed utilizzazione in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile dei liquami civili provenienti dai comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie.

Pag. 12675

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 367

Procedura di V.I.A. – Realizzazione del parco eolico Lecce 3 Nord – Prop. Parco Eolico Talentino Santa Maria d'Aurio s.r.l.

Pag. 12677

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 368

Procedura di V.I.A. – Realizzazione del parco eolico Lecce 3 Sud – Prop. Parco Eolico Talentino Santa Maria d'Aurio s.r.l.

Pag. 12679

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 369

Procedura di V.I.A. – Ditta Es. Cal. Srl – Valutazione d'Impatto Ambientale per ampliamento cava di inerti industriali. Loc. “Posta del Fosso” di Manfredonia.

Pag. 12681

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2004, n. 378

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – realizzazione di due parchi eolici – Comune di Torre S. Susanna (Br) – Prop. Ditta Nuova Energia.

Pag. 12684

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 ottobre 2004, n. 382

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – realizzazione di un impianto per stoccaggio rifiuti speciali pericolosi – Prop. ECO.NET s.r.l.

Pag. 12689

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 ottobre 2004, n. 383

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Modifica di un impianto esistente di produzione di cloruro ferrino – Prop. Chimica Dr. Fr. D'A-gostino s.p.a.

Pag. 12692

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 ottobre 2004, n. 390

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero – prop. Un immobiliare s.r.l.

Pag. 12693

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 ottobre 2004, n. 391

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – S.S. n. 100 “Gioia del Colle” – Tronco gioia del Colle-Mottola – progetto dei lavori di allargamento tra i Km 27+200 e 32+950 per l'omogeneizzazione della sezione ai tratti contigui.

Pag. 12695

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 ottobre 2004, n. 360

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un’area commerciale in c.da Calcioni nel Comune di Galatina (Le) – prop. Pantacom s.r.l.

L’anno 2004 addì 7 del mese di ottobre, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8929 del 03.09.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di una struttura commerciale in località Cascioni, nel Comune di Galatina (Le), proposto dalla S.r.l. Pantacom - Via Monti, 6 - Lecce -;
- con nota prot. n. 8936 del 03.09.2004 il Settore Ecologia comunicava alla Società istante di essere in attesa dell’avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato ai sensi dell’art. 16, comma 4, L.R. n. 11 /2001;
- con nota acquisita al prot. n. 10031 del 05.10.2004, l’amministrazione comunale di Galatina attestava l’avvenuta affissione all’albo pretorio dell’avviso pubblico dal 03.09.2004 al 03.10.2004 e comunicava che nel predetto periodo non erano pervenute osservazioni in merito all’intervento proposto. Con la stessa nota trasmetteva copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 04.10.2004 con la quale si esprimeva parere favorevole in merito

alla realizzazione dell’opera di che trattasi;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva quanto segue:

L’intervento, localizzato in C.da Cascioni nel territorio di Galatina, in prossimità della frazione Collemeto a ridosso della S.S. 10 1 a quattro corsie che collega Lecce a Gallipoli, su lotto censito nel N.C.T. al fg. 9 p.lle 2, 10, 49, 51, 61, 69 e 71, prevede, su un’area di 40,1 ettari, la realizzazione di un’area commerciale integrata comprendente un centro commerciale “Food”, un centro commerciale “No Food” e un albergo. L’intervento si sviluppa complessivamente in tre corpi di fabbrica, contenenti aree ipermercato, medie strutture di vendita e negozi di vicinato organizzati in gallerie commerciali, pubblici esercizi di ristorazione e l’albergo, in aree parcheggio e viabilità interna. Risulta inoltre individuata un’area destinabile a stazione di servizio carburanti, al momento non oggetto di progettazione.

L’area di intervento è indicata nel PRG vigente come arca agricola., mentre nel PUG, adottato dal Comune di Galatina il 14.7.2003, è individuata come zone D7 - area commerciale per medie grandi strutture di vendita.

L’intervento proposto ricalca essenzialmente, per tipologia e localizzazione, un intervento già proposto dalla stessa soc. Pantacom (in doppia versione: integrale con presenza di attività alberghiera e ridotto con sola attività commerciale) nel 2002 e già oggetto di ‘ procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001, conclusasi con la determinazione dirigenziale del Settore Ecologia n. 25 del 10 febbraio 2003, di esclusione dalla procedura VIA.

L’attuale progetto presentato, in vigenza del Regolamento Regionale 30.6.2004, n. 1 attuativo della L.R. n. 11/2003, concernente le grandi e medie strutture di vendita, recupera, nel proprio sviluppo, le indicazioni di carattere ambientale prescritte in sede di precedente citata verifica di assoggettabilità.

Sull'intervento in questione non risultano pervenute, ad oggi, ad avvenuta scadenza dei termini prescritti, osservazioni o opposizioni da parte di terzi, né alla Regione né al Comune di Galatina.

Dal punto di vista prettamente ambientale, atteso che il progetto non ricade in area naturale protetta o su siti naturali di importanza comunitaria (pSIC o ZPS), l'incidenza dell'intervento riguarda, con diversi livelli di possibile impatto:

- a) la gestione dei rifiuti
- b) la gestione delle risorse idriche
- c) i consumi energetici
- e) la sistemazione a verde delle aree di servizio
- f) la viabilità ed i flussi di traffico
- g) i livelli di emissioni acustiche.

a) gestione dei rifiuti

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia che:

- la gestione dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario avverrà attraverso il recupero degli stessi in appositi spazi all'uopo attrezzati con adeguati cassoni e compattatori. Il successivo allontanamento dei suddetti rifiuti sarà effettuato da soggetti autorizzati (pubblici o privati), in modo da consentire il riciclaggio degli imballaggi secondo le direttive del CONAI;
- è prevista la installazione, in un'area di pertinenza, previa convenzione con gli enti locali, di un'isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani a disposizione dell'utenza dell'area commerciale;
- sarà predisposta un'ulteriore area per la raccolta preliminare degli elettrodomestici fuori uso.

Tali indicazioni, che sono riportate esclusivamente nel documento riferito alla procedura di verifica ambientale - Allegato C - e non già nella relazione tecnica generale e negli elaborati tecnici, devono costituire specifico impegno realizzativo da parte del soggetto proponente.

In relazione all'indicazione progettuale, riferita all'avvio allo smaltimento dei "rifiuti urbani", si richiama la circostanza che i rifiuti generati dal-

l'area commerciale sono classificati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani. Considerato che la gestione di tali rifiuti, prevedibilmente prodotti in grande quantità, da parte dei servizi pubblici di raccolta, trattamento e smaltimento può non essere irrilevante nella gestione complessiva del ciclo dei rifiuti urbani, si rappresenta che gli stessi, salvo quelli provenienti dall'isola ecologica per la raccolta differenziata, potranno entrare nel circuito di gestione dei rifiuti urbani solo in presenza della loro formale assimilazione da parte del competente Comune di Galatina, di intesa con l'Autorità di gestione del bacino di utenza LE2. In mancanza della assimilazione formale ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilabili prodotti nell'area commerciale dovranno essere gestiti privatamente e destinati agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento diversi da quelli posti a servizio dei Comuni.

b) gestione delle risorse idriche

Per quanto attiene la gestione delle risorse idriche sono state previste tutte le misure necessarie per evitare il ricorso all'utilizzo dei pozzi artesiani presenti nelle aree limitrofe a quella di intervento.

In particolare per quanto riguarda la sicurezza (impianto antincendio) sono state progettate apposite riserve idriche interrato a servizio esclusivo degli impianti antincendio sia del Centro Commerciale che dell'Albergo. Tali riserve saranno alimentate mediante allaccio alla rete idrica pubblica, come prescritto dai V.V.F.

Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, l'intero complesso sarà dotato di un doppio impianto capace di raccogliere separatamente le acque provenienti dalla copertura degli edifici e quelle dalle aree di parcheggio per destinarle conclusivamente, a seguito di una serie di trattamenti, all'irrigazione del complesso delle aree a verde e dei prati armati delle aree di parcheggio, nel rispetto di quanto previsto dal PIANO DIRETTORE, a stralcio del Piano di Tutela delle Acque, del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Puglia ed in accordo con quanto stabilito dal D.L.gs. 152/99.

Per quanto concerne lo smaltimento dei reflui, gli

stessi saranno destinati alla rete fognante Comunale, a servizio della frazione di Collemeto.

c) consumi energetici

Per quanto attiene gli impianti tecnologici, tutte le scelte progettuali sono state fatte ponendo particolare attenzione all'utilizzo di impianti ed attrezzature a basso impatto ambientale e ad alto rendimento energetico; per quanto attiene gli impianti elettrici interni ed esterni si valuterà la possibilità di ricorrere a sistemi fotovoltaici.

Tali indicazioni, che sono riportate esclusivamente nel documento riferito alla procedura di verifica ambientale - Allegato C - e non già nella relazione tecnica generale e negli elaborati tecnici, devono costituire specifico impegno realizzativo da parte del soggetto proponente.

Pertanto, in sede di progetto esecutivo, come già indicato dal proponente, dovranno essere sviluppate le ulteriori indagini per affinare le scelte fatte, in particolare, per quanto attiene la possibilità di ricorrere a sistemi fotovoltaici.

d) rischio di incidenti

Per quanto riguarda i rischi di incidente di carattere ambientale, questi risultano limitati e riguardano le possibilità di sversamento di carburanti, oli e miscele bituminose sul terreno.

Ad interrompere la diffusione di eventuali sversamenti nel sottosuolo è previsto l'intervento con adeguati prodotti in grado di garantirne l'assorbimento. Nei casi necessari, saranno comunque attivate tutte le procedure di legge per la messa in sicurezza e successiva bonifica dei siti ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 22/97 e del relativo decreto di attuazione, DMA n. 471/99 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".

Tali indicazioni, che sono riportate esclusivamente nel documento riferito alla procedura di verifica ambientale - Allegato C - e non già nella rela-

zione tecnica generale, devono costituire specifico impegno gestionale da parte del soggetto proponente.

Per il rischio di incidenti in fase di cantierizzazione e di realizzazione di infrastrutture, si farà riferimento alla normativa sulla Sicurezza dei lavoratori provvedendo alla redazione dell'obbligatorio Piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 494/96 e alla sicurezza interna sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 626/94.

e) la sistemazione a verde delle aree di servizio

Particolare attenzione è rivolta alla scelta delle specie autoctone che occuperanno le aree destinate a verde. I criteri utilizzati nella definizione di tali aree sono quelli dei tre strati boschivi della macchia mediterranea, riproducendo lo strato arboreo e arbustivo.

A sottolineare il valore aggiunto dell'intervento dal punto di vista paesaggistico, è previsto l'utilizzo di specie tipiche della zona, che sopportano i climi temperati, e allo stesso tempo possono essere utilizzate come piante ornamentali sia per le zone boschive che per i cigli stradali.

Per quanto riguarda lo strato arboreo la scelta ricade su alberi di alto fusto come i 1 Leccio (*Quercus Ilex*), il Carrubo (*Ceratonia Siliqua*), il Tiglio (*Tilia Cordata*) e il Bagolaro (*Celtis Australis*). Diversa funzione, per lo più ornamentale hanno le specie come la Paulonia (*Paulonia Tormentosa*), l'Albero di Giuda (*Cercis Siliquastrum*), l'Acacia (*Acacia Rustika*) e il Viburno (*Viburnum Tinus*), quest'ultimo utilizzato come pianta ornamentale tra i parcheggi. Queste specie si differenziano dalle altre per la fioritura che producono a seconda delle diverse stagioni.

A completamento delle aree a verde ed al fine di recuperare quelle specie sempreverdi tradizionali ormai poco diffuse, si prevede l'utilizzo di un'associazione di arbusti mediterranei quali il Mirto, il Lentisco, la Philirea, l'Alaterno e il Corbezzolo, alternati ad una specie tipica della zona quale il Fico d'India (*Opuntia ficus-indica*). Le piante di olivo

utilizzate (Oleo Europea L.), sono in parte impiantate e in parte saranno riutilizzate le specie già presenti nell'area di intervento.

f) la viabilità e i flussi di traffico

L'area oggetto dell'intervento è delimitata oltre che dalla S.S. 101, da due strade (una provinciale ed una intercomunale) che confluiscono attraverso due cavalcavia esistenti sulla Lecce - Gallipoli strada, a quattro corsie separate, due per ogni senso di marcia. La parte del lotto parallela alla S.S. 101 è servita da viabilità complanare che dopo la verifica del volume di traffico in fase esecutiva potrà anche essere allargata. La suddetta strada di servizio si sviluppa parallelamente alla la S.S. 101 in direzione Lecce e confluisce sulla medesima in altri punti diversi da quelli degli svincoli.

Comunque, all'interno del lotto sono state previste lunghe corsie di accumulo per evitare che il traffico possa intasarsi sulle viabilità esistenti.

La sicurezza sarà garantita dalla larghezza delle strade interne, da ampie aree di manovra e da apposita segnaletica; saranno inoltre installati dei dissuasori per ridurre al minimo la velocità.

Con il previsto ricorso alle rotatorie, sia per l'accesso all'area commerciale sia all'interno della stessa per l'accesso ai diversi centri commerciali, vengono evitati pericolosi incroci a raso.

g) i livelli di emissioni acustiche

A differenza di quanto richiamato nello specifico allegato F, si richiama il rispetto della l.r. n. 3/2000, che individua per la tipologia di area in questione, area di classe IV ad intensa attività umana, i limiti di emissione diurni e notturni rispettivamente fissati in 65 dB(A) e in 55 dB(A).

- per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in questione con la condizione del

rispetto degli impegni assunti dalla società proponente, contenuti nell'Allegato C - procedura di verifica di impatto ambientale - di carattere strutturale o gestionale, in materia di:

- gestione dei rifiuti;
- consumi energetici;
- rischio di incidenti;

e con le ulteriori prescrizioni sopra richiamate, relative alla gestione dei rifiuti speciali assimilabili prodotti nell'area commerciale, nel rispetto delle determinazioni che saranno assunte dal Comune di Galatina d'intesa con l'Autorità di bacino LE2, nonché relative al rispetto dei limiti di emissione acustica di cui alla L.R. n. 3/2000 per l'area di classe IV, fissati in 65 dB(A) per il periodo diurno e in 55 dB(A) per il periodo notturno;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di una struttura commerciale in località Cascioni, nel Comune di Galatina (Le) proposto dalla S.r.l. Pantacom - Via Monti, 6 - Lecce -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse

in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP; il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 361

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate – condotta di conferimento e adeguamento impianti di affinamento nel comune di Lucera.

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5037 del 17.05.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

per gli interventi di riutilizzo delle acque reflue depurate - condotta di conferimento e adeguamento impianti di affinamento nel comune di Lucera, proposti dalla omonima amministrazione comunale;

- con nota prot. n. 6154 del 14.06.2004, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 7570 del 21.07.2004, il comune di Lucera trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 20.05.2004 al 19.06.2004 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota il comune trasmetteva copia della Deliberazione della Giunta Municipale n. 113 del 06.04.04 con la quale si approvava il progetto di che trattasi;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente si rileva che:

Il progetto ricade tra gli Interventi Prioritari per il riutilizzo delle acque reflue depurate individuate all'allegato D dell'Accordo di Programma Quadro Regione Puglia "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche".

Le principali opere previste sono:

- Realizzazione di stazione di filtrazione;
- Realizzazione di stazione di disinfezione a raggi UV,
- Realizzazione di due emissari in pressione per carico geodetico che collegheranno i due impianti con una condotta di collegamento alla rete del Consorzio di Bonifica;

La lunghezza complessiva della rete da realizzare è di 7.124,67 m.;

- considerato che il riuso delle acque reflue è espressamente previsto e incentivato dalla nor-

mativa di settore (D.Lgs. 152/99 e D.M. 185/2003), quale strumento per perseguire, obiettivi di conservazione e risparmio della risorsa;

- ritenuto che il ricorso ad acque reflue depurate in agricoltura contribuisce alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, garantendo un risparmio di risorsa di qualità superiore, limitando il prelievo da falda e miglioramento il bilancio idrico regionale. Ritenuto ancora che l'affinamento riduce il carico inquinante residuo veicolato dai reflui, ancorché trattati, nei corpi ricettori;
- ciò stante si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari);
 - siano definiti sistemi di identificazione per tutti i componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili. E' possibile usare materiali differenti e/o una colorazione particolare accompagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;
 - siano posizionati sistemi di rilevamento della qualità, della pressione e della portata nei punti critici della rete, in modo da monitorare regolarmente le acque;
 - sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
 - i reflui in uscita, rispetto ai livelli di salinità, solidi sospesi totali, sodio, metalli, nutrienti azotati e residui di cloro che potrebbero comportare, per il suolo irrigato, il rischio di progressivo accumulo di tali sostanze e del conseguente inquinamento cronico, con

conseguenze sulla fertilità e sulla permeabilità;

- la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto su bersagli sensibili, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
 - considerato che un'erogazione in difetto di qualità può presentare rischi igienico-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire le componenti di potenziamento fallibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc.);
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto concernente gli interventi di riutilizzo delle acque reflue depurate condotta di conferimento e adeguamento impianti di affinamento nel comune di Lucera, proposti dalla

omonima amministrazione comunale, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 362

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Progetto di utilizzazione delle acque di falda nel litorale barese mediante sostituzione nell'uso irriguo di acque sotterranee con acque reflue affinate nell'abitato del comune di Andria.

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5617 del 27.05.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di utilizzazione delle acque di falda nel litorale barese mediante costituzione nell'uso irriguo di acque sotterranee con acque reflue affinate dell'abitato di Andria, proposto dal Comune di Andria;
- con nota prot. n. 6630 del 28.06.2004, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 8063 del 06.08.2004, il comune di Andria trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 18.05.2004 al 18.06.2004 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente si rileva che:

Il progetto ricade tra gli Interventi Prioritari per il riutilizzo delle acque reflue depurate individuate all'allegato D dell'Accordo di Programma Quadro Regione Puglia "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche".

Con tale intervento viene completamente rifatta la rete di distribuzione con tubi in PVC per i diametri minori (DN 110-DN315) e in ghisa sferoidali per quelli maggiori (DN400-DN600).

La nuova rete viene realizzata soprattutto attraverso proprietà private, ciò da un lato aumenta i costi di esproprio e di asservimento, dall'altro riduce le interferenze e i conseguenti disagi in fase di cantiere, con il sistema di trasporto.

La rete esistente viene lasciata nella propria sede, prevedendone il monitoraggio periodico secondo le disposizioni legislative in materia.

La rete di collegamento dei 6 pozzi ricadenti nell'area del comprensorio viene parzialmente recuperata. Sono previsti alcuni attraversamenti di infrastrutture di trasporto (autostrada, ferrovia, strada provinciale).

Si dichiara che il monitoraggio sarà assicurato da sofisticati sistemi di controllo e di gestione che tra l'altro consentono di effettuare a distanza una serie di operazioni;

- considerato che il riuso delle acque reflue è espressamente previsto e incentivato dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/99 e D.M. 185/2003), quale strumento per perseguire obiettivi di conservazione e risparmio della risorsa;
- ritenuto che il ricorso ad acque reflue depurate in agricoltura contribuisce alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, garantendo un risparmio di risorsa di qualità superiore, limitando il prelievo da falda e miglioramento il bilancio idrico regionale. Ritenuto ancora che l'affinamento riduce il carico inquinante residuo veicolato dai reflui, ancorché trattati, nei corpi ricettori;
- ciò stante si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari);
 - siano definiti sistemi di identificazione per tutti i - componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili. E' possibile usare materiali differenti e/o una colorazione particolare accompagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;
 - sia effettuata periodica attività di monito-

raggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:

- i reflui in uscita, rispetto ai livelli di salinità, solidi sospesi totali, sodio, metalli, nutrienti azotati e residui di cloro che potrebbero comportare, per il suolo irrigato, il rischio di progressivo accumulo di tali sostanze e del conseguente inquinamento cronico, con conseguenze sulla fertilità e sulla permeabilità;
 - la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto su bersagli sensibili, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
- considerato che un'erogazione in difetto di qualità può presentare rischi igienico-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire le componenti di potenziamento fallibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc.)
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto di utilizzazione delle acque di falda nel litorale barese mediante sostituzione nell'uso irriguo di acque sotterranee con acque reflue affinate dell'abitato del comune di Andria, proposto d'al Comune di Andria, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 363

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
– Progetto di adeguamento impianto, condotta di conferimento e attrezzamento rete irrigua nel comune di Fasano.**

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7145 del 12.07.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di adeguamento impianto, condotta di conferimento e attrezzamento rete irrigua in loc. Forcatella, nel comune di Fasano, proposto dalla omonima amministrazione comunale;
- con nota prot. n. 7322 del 15.07.2004, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 8077 del 06.08.2004, il comune di Fasano trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 30.06.2004 al 30.07.2004 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente si rileva che:

Il progetto ricade tra gli Interventi Prioritari per il riutilizzo delle acque reflue depurate individuate all'allegato D dell'Accordo di Programma Quadro Regione Puglia "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche".

L'intervento consiste nel miglioramento funzionale dell'impianto di affinamento di Fasano, già esistente.

La rete di distribuzione dei reflui depurati per il riuso irriguo serve un'area di circa 800 ha.

L'impianto di depurazione di Fasano-Forcatella è dimensionato per 25.845 a.e.

- ciò stante si ritiene di poter escludere dalla pro-

cedura di VIA l'opera in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:

- siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
- siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari);
- siano definiti sistemi di identificazione per tutti i componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili. E' possibile usare materiali differenti e/o una colorazione particolare accompagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;
- attesa la potenziale pericolosità delle sostanze chimiche utilizzate per la disinfezione, siano prese tutte le misure necessarie a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (trattamento affidato a personale esperto, equipaggiamento di sicurezza, stoccaggio in locali idonei e in quantità commisurata al fabbisogno del processo, adeguata formazione del personale sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di incidente, ecc.);
- sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
 - i reflui in uscita, rispetto ai livelli di salinità, solidi sospesi totali, sodio, metalli, nutrienti azotati e residui di cloro che potrebbero comportare, per il suolo irrigato, il rischio di progressivo accumulo di tali sostanze e del conseguente inquinamento cronico, con conseguenze sulla fertilità e sulla permeabilità;
 - la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto su bersagli sensibili, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
- considerato che un'erogazione in difetto di qua-

lità può presentare rischi igienici-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire le componenti di potenziamento fallibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc.)

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto di adeguamento impianto, condotta di conferimento e attrezzamento rete irrigua in loc. Forcatella, nel comune di Fasano, proposto dalla omonima amministrazione comunale, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 364

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Completamento del riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di Molfetta e dell'impianto di Ruvo-Terlizzi, in agro di Molfetta (Ba).

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita ar prot. n. 5032 del 17.05.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di completamento del riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di Molfetta e dell'impianto di Ruvo-Terlizzi, in agro di Molfetta (Ba), proposto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;

- con nota acquisita al prot. n. 7618 del 22.07.2004, il comune di Molfetta trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 13.05.2004 al 13.06.2004;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente si rileva che:

Il progetto ricade tra gli Interventi Prioritari per il riutilizzo delle acque reflue depurate individuate all'allegato D dell'Accordo di Programma Quadro Regione Puglia "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche".

L'intervento riprende e potenzia il progetto di affinamento reflui provenienti dai due impianti e della rete di distribuzione, redatto nel 1994, la cui esecuzione è stata sospesa nel 1997.

Pertanto le opere a farsi riguarderanno la modifica funzionale, l'adeguamento ed il completamento di alcune opere già esistenti.

Si prevede di convogliare i reflui depurati dei due impianti di affinamento in un'area di servizio, da cui pompare l'acqua nella rete di distribuzione irrigua.

- ciò stante si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari);
 - siano definiti sistemi di identificazione per tutti i componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili. E' possibile usare materiali differenti e/o una colorazione particolare accom-

- pagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;
- siano posizionati sistemi di rilevamento della qualità, della pressione e della portata nei punti critici della rete, in modo da monitorare regolarmente le acque;
 - attesa la potenziale pericolosità delle sostanze chimiche utilizzate per la disinfezione, siano prese tutte le misure necessarie a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (trattamento affidato a personale esperto, equipaggiamento di sicurezza, stoccaggio in locali idonei e in quantità commisurata al fabbisogno del processo, adeguata formazione del personale sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di incidente ecc.);
 - sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
 - i reflui in uscita, rispetto ai livelli di salinità, solidi sospesi totali, sodio, metalli, nutrienti azotati e residui di cloro che potrebbero comportare, per il suolo irrigato, il rischio di progressivo accumulo di tali sostanze e del conseguente inquinamento cronico, con conseguenze sulla fertilità e sulla permeabilità;
 - la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto su bersagli sensibili, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
 - considerato che un'erogazione in difetto di qualità può presentare rischi igienico-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire le componenti di potenziamento fallibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc.);
 - si preveda uno scarico alternativo delle acque reflue, nel caso di mancato raggiungimento degli standard di qualità o nel caso in cui non

sia possibile riutilizzare l'intera portata trattata. Lo scarico alternativo dovrà in ogni caso rispettare la disciplina generale degli scarichi, così come normata nel D. Lgs. 152/99;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto di completamento del riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di Molfetta e dell'impianto di Ruvo-Terlizzi, in agro di Molfetta (Ba), proposto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 365

Procedura di V.I.A. – Ditta Impresa Lavori Stradali e Movimento Terra Scaringi snc – Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava. Contr.da “Lamamara” di Trani.

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 6.11.2002 la ditta “Impresa Lavori Stradali e Movimento Terra Scaringi snc”, di Trani con sede alla Via F. Ferrara n. 7, ha proposto l'istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale S.I.A. e progetto per l'ampliamento della cava sita in contrada “Lamamara” del comune di Trani, identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 28 particelle nn. 72 e 173;
- con nota prot n. 3294 dell'11 aprile 2003, di questo Settore, sono stati invitati:

- la ditta proponente a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 - il Sindaco del Comune di Trani ed il Presidente della Provincia di Bari ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 31 luglio 2003 la ditta ha trasmesso copia delle richieste pubblicazioni;
- in data 12.12.03 il Comitato Reg.le per la VIA ha esaminato la documentazione in atti e si è così espresso:

“... *omissis*...”

A. PREMESSA

La richiesta riguarda l'ampliamento di una cava in loc. Lamamara nel Comune di Trani. Così come quella già in attività, la cava in ampliamento è destinata all'estrazione di blocchi calcarei ed è estesa per mq 18.000.

B. ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

... *omissis*....

C. PARERE

Si propone di richiedere la seguente documentazione integrativa:

- Carta dell'uso del territorio in scala adeguata;
- Valutazione delle emissioni sonore dovute ai mezzi di estrazione e movimentazione dei materiali estratti e valutazione delle emissioni di polveri sollevate dalle operazioni di estrazione e dal transito dei mezzi, misure da effettuarsi in condizioni di esercizio dell'attuale cava;
- Valutazione dell'impatto delle ricadute di polvere sulle coltivazioni agricole eventualmente presenti nell'area;
- Carte di dettaglio del PUTT - Ambiti Territoriali Estesi e Distinti riportanti l'esatta ubicazione della cava;
- Programma di riutilizzo dei detriti di cava con particolare riferimento ai tempi di stoccaggio sopra il p.c., atteso che dalle planimetrie e sezioni, si evince che queste vengono accumulate al bordo dell'area di estrazione e che pos-

sono avere un impatto negativo sul paesaggio agricolo e rurale dell'arca. Inoltre non sono chiarite le modalità di accumulo e le caratteristiche geotecniche di questi materiali di scarto in modo tale da non creare rischi di franamento e cedimento ...omissis...".

- con nota prot. n. 425 del 19.1.2004, è stata invitata la ditta ad integrare la documentazione in atti così come proposto dal Comitato Regionale per la V.I.A.;
- con nota del 14.7.04 il tecnico progettista ha trasmesso per conto della ditta le richieste integrazioni;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 23.9.2004, ha rivalutato tutta la documentazione in atti, comprensiva delle integrazioni, ed ha ritenuto esprimersi come segue: "...Omissis..."

Dalla documentazione integrativa prodotta risulta che l'arca di cava ricade in un contesto agricolo-estrattivo caratterizzato dalla presenza di numerose cave di calcareniti ("tufare") recuperate a vigneto e/o oliveto.

Relativamente alle previsioni del PUTT/p della Regione Puglia, l'area di cava ricade in un Ambito Territoriale di Tipo "E" ove è consentita l'attività estrattiva.

Dalle misure fonometriche e dalle analisi dei campioni di polveri aerodisperse è risultato che le emissioni sonore e quelle di polveri sono al di sotto dei limiti stabiliti dalle relative norme vigenti.

Relativamente al programma di riutilizzo dei detriti di cava si sostiene che "nella cava già in attività, i detriti prodotti dell'abbattimento del cappellaccio, sia calcareo che calcarenitico e dallo sfrido di estrazione del giacimento, sono contestualmente utilizzati per la colmata di ripristino delle porzioni di cava già sfruttate" e che le scarpate dell'attuale

cumulo "... disposte secondo l'angolo di naturale riposo dei materiali, non manifestano alcun segno di instabilità, in relazione anche alla scarsa altezza del cumulo stesso (circa 8-10 m.)".

Alla luce delle integrazioni presentate dalla ditta proponente, il Comitato esprime parere favorevole in merito alla Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto di ampliamento di cava in agro di Trani-C.da Lamamara - proposto dalla ditta Scaringi, alle seguenti condizioni:

- 1) nel primo anno di autorizzazione all'ampliamento lungo il perimetro di cava sia messo a dimora un doppio filare di alberi d'alto fusto di adeguate dimensioni (4-5m), scelti tra quelli tipici della locale macchia mediterranea, con funzione di mitigazione alla diffusione di polveri e rumore nell'ambiente circostante e di schermo visivo all'attività estrattiva;
- 2) il cantiere deve essere dotato di efficace sistema di abbattimento ad acqua delle polveri, che non sia costituito dalla solita autobotte, che permettendo un costante inumidimento di piste e piazzali contribuisca a limitare la loro diffusione al di fuori dell'area di cava ...omissis..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11; richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11,

per tutte le considerazioni e motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 23.9.2004 all'ampliamento della cava dell'Impresa Lavori Stradali e Movimento Terra Scaringi snc di Trani, con sede alla Via F. Ferrara n. 7, parere favorevole di VIA alle sottoindicate condizioni:

1. nel primo anno di autorizzazione all'ampliamento lungo il perimetro di cava sia messo a dimora un doppio filare di alberi d'alto fusto di adeguate dimensioni (4-5m), scelti tra quelli tipici della locale macchia mediterranea, con funzione di mitigazione alla diffusione di polveri e rumore nell'ambiente circostante e di schermo visivo all'attività estrattiva;
2. il cantiere deve essere dotato di efficace sistema di abbattimento ad acqua delle polveri, che non sia costituito dalla solita autobotte, che permettendo un costante inumidimento di piste e piazzali contribuisca a limitare la loro diffusione al di fuori dell'area di cava.

L'amplianda cava è sita in contrada "Lamamara" nel comune di Trani ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 28 particelle nn. 72 e 173.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia, al Comune di Manfredonia e all'Ente parco Nazionale del Gargano;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 366

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Interventi di affinamento ed utilizzazione in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile dei liquami civili provenienti dai comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie.

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 12998 del 31.03.2004 il Comune di Gallipoli trasmetteva, ai sensi della L.R. n.11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori concernenti gli interventi di affinamento ed utilizzazione in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile dei liquami civili provenienti dai comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie. Con la stessa nota trasmetteva copia della deliberazione di G.C. n. 96 del 25.03.2004 con la quale era stata deliberata la presa d'atto del progetto di che trattasi;
- con nota prot. n. 6601 del 28.06.2004, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a fornire una relazione sugli impatti ambientali così come da art. 16, comma 1, lettera b della L.R. n. 11/2001;

- con nota acquisita al prot. n. 7570 del 21.07.2004, il comune di Gallipoli trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 06.05.2004 al 05.06.2004 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni. Con successiva nota acquisita al prot. n. 7574 del 21.07.2004 il comune trasmetteva richiesta relazione sugli impatti ambientali;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente si rileva che:

Il progetto ricade tra gli Interventi Prioritari per il riutilizzo delle acque reflue depurate individuate all'allegato D dell'Accordo di Programma Quadro Regione Puglia "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche".

L'opera prevede la realizzazione di una filiera di post-trattamento dei reflui ed il riuso irriguo degli stessi a servizio del Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi, comprensori "Brile", "Vetti Parrati", "Fornari Anielli" e "Madonna di Sanarica".

L'intervento prevede:

- costruzione di impianto di affinamento dei reflui, trattati a chiariflocculazione terziaria, filtrazione a volume dual media con sabbia e antracite e debatterizzazione UV;
- potenziamento della grigliatura nell'impianto esistente, con l'eliminazione delle griglie manuali e l'inserimento di nuova grigliatura a staccio rotante;
- realizzazione di condotta di conferimento dei reflui depurati alla rete -irrigua esistente;
- sostituzione di parte della rete esistente, composta da tubazioni in fibrocemento, con tubi in PEAD;
- costruzione di un manufatto di scarico dell'acqua affinata nel canale Terrazze;
- realizzazione di opere accessorie.

L'apportata aggiuntiva di progetto è di 140 l/s, e consente di coprire parte del fabbisogno idrico del comprensorio, servito ad oggi da 5 pozzi;

- considerato che il riuso delle acque reflue è espressamente previsto e incentivato dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/99 e D.M. 185/2003), quale strumento per perseguire obiettivi di conservazione e risparmio della risorsa;
- ritenuto che il ricorso ad acque reflue depurate in agricoltura contribuisce alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, garantendo un risparmio di risorsa di qualità superiore, limitando il prelievo da falda e migliorando il bilancio idrico regionale.
- Ritenuto ancora che l'affinamento riduce il carico inquinante residuo veicolato dai reflui, ancorché trattati, nei corpi ricettori;
- ciò stante si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto, purché vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - la prevista sostituzione delle tubature esistenti in fibrocemento d'amianto sia effettuata con la supervisione ed il controllo dell'autorità competente (ARPA), con particolare attenzione alla fase di predisposizione delle buche di varo per il posizionamento dell'attrezzatura e fermo restando il rispetto della normativa in materia;
 - siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari);
 - siano definiti sistemi di identificazione per tutti i componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili. E' possibile usare materiali differenti e/o una colorazione particolare accompagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;
 - siano posizionati sistemi di rilevamento della qualità, della pressione e della portata nei punti critici della rete, in modo da monitorare regolarmente le acque;

- sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
- i reflui in uscita, rispetto ai livelli di salinità, solidi sospesi totali, sodio, metalli, nutrienti azotati e residui, di cloro che potrebbero comportare, per il suolo irrigato, il rischio di progressivo accumulo di tali sostanze e del conseguente inquinamento cronico, con conseguenze sulla fertilità e sulla permeabilità;
- la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto su bersagli sensibili, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
- considerato che un'erogazione in difetto di qualità può presentare rischi igienico-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire le componenti di potenziamento fallibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc.)
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente i lavori concernenti gli interventi di , affinamento ed utilizzazione in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile dei liquami civili provenienti dai comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie, proposto dal Comune di Gallipoli, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 367

Procedura di V.I.A. – Realizzazione del parco eolico Lecce 3 Nord – Prop. Parco Eolico Talen-

tinò Santa Maria d'Aurio s.r.l.

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 211 del 08.01.2004 il Parco Eolico Salentino S. Maria d'Aurio S.r.l. - Via A. Salandra l/a - Roma - ha presentato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. b), L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione del parco eolico Lecce 3 Nord della potenza complessiva di 24,75 MW;
- con successiva nota datata 04.02.2004, il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP n. 12 del 20.01.2004, sul quotidiano nazionale "Il Messaggero di Roma" e sul quotidiano locale "Il Quotidiano di Lecce", entrambi del 29.01.2004. Con la stessa nota comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il comune e la provincia di Lecce;
- con nota datata 23.03.2004 il comune di Lecce trasmetteva il parere favorevole al progetto di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 3983 del 20.04.2004, l'Amministrazione Provinciale di Lecce comunicava il parere sfavorevole in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 5760 del 28.05.2004, il Settore Ecologia invitava la Società proponente ad aggiornare gli elaborati concernenti l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni di cui alle "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.2004;
- con nota acquisita al prot. n. 6141 del

14.06.2004, la società istante trasmetteva quanto richiesto;

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 13.09.2004, esaminata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

Il progetto rientra tra le attività di cui al punto B.2.g/3 dell'all. B) della L.R. N. 11/2001.

Per l'intervento, nonostante non strettamente necessario, la società proponente ha ritenuto opportuno comunque proporre uno studio di Impatto Ambientale, utilizzando il metodo di Clark, ma avendo quale costante riferimento nella L.R. N. 11/2001.

Il progetto prevede l'installazione di 15 aerogeneratori di tipo NM-82/1650 Neg-Micon su torri tubolari di altezza pari a 80 m. mossi da rotorì a 3 pale con diametro di 82 m. Per l'impianto è prevista una potenza complessiva massima di 24,75 MW. Gli aerogeneratori sono stati distribuiti in gruppi allo scopo di limitare l'impatto visivo.

L'area oggetto di intervento è situata a 6,5 km a nord-est di Lecce. Da un punto di vista geomorfologico è pianeggiante, ha un'estensione di 151 ha e un'altitudine sul livello del mare di circa 30-35 m.

Attualmente l'area è coltivata a seminativo e uliveto, è classificata nel P.R.G. come zona E.1 "zona agricola produttiva normale" ed è interessata da alcune discariche abusive.

Una parte del sito è classificata dal P.U.T.T. come ambito esteso D, di valore relativo. Solo una piccola porzione è campita come C.

L'intervento non interessa né zone SIC né ZPS.

Il progetto è stato redatto in conformità alle linee guida per la realizzazione degli impianti eolici nella Regione Puglia.

I maggiori impatti previsti sono quello visivo e quello acustico.

Mentre per il primo non esistono forme di mitigazione in considerazione dell'orografia del terreno, per il secondo vengono proposti degli interventi di insonorizzazione, previa verifica in campo, per gli immobili immediatamente limitrofi agli aerogeneratori.

Oltre le torri, le infrastrutture da realizzare rappresentano impatti lievi, trattandosi di strade non asfaltate e di manufatti di lieve entità.

- pertanto, alla luce di quanto sopra, giudicati esaustivi gli elaborati progettuali prodotti e sufficienti a mitigare gli impatti le soluzioni progettuali adottate, si ritiene di esprimere parere favorevole alla procedura di V.I.A. purchè vengano riposizionate le torri n. 8 e n. 9 troppo prossime all'esistente elettrodotto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11 /2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 13.09.2004, parere favorevole alla compatibilità

ambientale per la realizzazione del parco eolico Lecce 3 Nord della potenza complessiva di 24,75 MW, proposto dalla Parco Eolico Talentino S. Maria d'Aurio S.r.l. - Via A. Salandra l/a - Roma -, purchè venAário riposizionate le torri n. 8 e n. 9 troppo prossime all'esistente elettrodotto;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 368

Procedura di V.I.A. – Realizzazione del parco eolico Lecce 3 Sud – Prop. Parco Eolico Talentino Santa Maria d'Aurio s.r.l.

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1878 del 23.02.2004 il Parco Eolico Salentino S. Maria d'Aurio S.r.l. - Via A. Salandra 1/a - Roma - ha presentato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. b), L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale. per la realizzazione del parco eolico Lecce 3 Sud della potenza complessiva di 11,5 5 MW;
- con nota prot. n. 1931 del 25.02.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere la pratica di che trattasi alle amministrazioni interessate (Comune e Provincia di Lecce) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, comma 1 e 2., L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota richiedeva agli enti di cui sopra il parere previsto dall'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 4207 del 23.04.2004, l'Amministrazione Provinciale di Lecce comunicava il parere sfavorevole in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 3242 del 29.03.2004, il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP n. 29 dell'11.03.2004, sul quotidiano nazionale "Il Messaggero di Roina" e sul quotidiano locale "Il Quotidiano di Lecce", entrambi del 05.03.2004. Con la stessa nota comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il comune e la provincia di Lecce;
- con nota acquisita al prot. n. 4455 del 29.04.2004 le Associazioni Legambiente, Italia Nostra e W.W.F. trasmettevano delle osservazioni in merito all'intervento di che trattasi e con successiva nota prot. n. 5966 del 07.06.2004, il Settore Ecologia le trasmetteva alla società proponente;
- con nota acquisita al prot. n. 6141 del 14.06.2004, la società istante trasmetteva gli elabo-

borati concernenti l'intervento adeguati alle indicazioni e prescrizioni di cui alle "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.2004;

- con nota acquisita al prot. n. 7552 del 20.07.2004, la società istante trasmetteva le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 13.09.2004, esaminata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:
 - Il progetto rientra tra le attività di cui al punto B.2.g/3 dell'all. B) della L.R. N. 11/2001.

Per l'intervento, nonostante non strettamente necessario, la società proponente ha ritenuto opportuno comunque proporre uno studio di Impatto Ambientale, utilizzando il metodo di Clark, ma avendo quale costante riferimento nella L.R. N. 11/2001.

Il progetto prevede l'installazione di 15 aerogeneratori di tipo NM-82/1650 Neg-Micon su torri tubolari di altezza pari a 80 m. mossi da rotor a 3 pale con diametro di 82 m. Per l'impianto è prevista una potenza complessiva massima di 11,55 MW. Gli aerogeneratori sono stati distribuiti in gruppi allo scopo di limitare l'impatto visivo.

L'area oggetto di intervento è situata a 6,5 km a nord-est di Lecce. Da un punto di vista geomorfologico è pianeggiante, ha un'estensione di 151 ha e un'altitudine sul livello del mare di circa 30-35 m.

Attualmente l'area è coltivata a seminativo e uliveto, è classificata nel P.R.G. come zona E.1 "zona agricola produttiva normale" ed è interessata da alcune discariche abusive.

Una parte del sito è classificata dal P.U.T.T. come ambito esteso D, di valore relativo. Solo una piccola porzione è campita come C.

L'intervento non interessa né zone SIC né ZPS.

Il progetto è stato redatto in conformità alle linee

guida per la realizzazione degli impianti eolici nella Regione Puglia.

I maggiori impatti previsti sono quello visivo e quello acustico.

Mentre per il primo non esistono forme di mitigazione in considerazione dell'orografia del terreno, per il secondo vengono proposti degli interventi di insonorizzazione, previa verifica in campo, per gli immobili immediatamente limitrofi agli aerogeneratori.

Oltre le torri, le infrastrutture da realizzare rappresentano impatti lievi, trattandosi di strade non asfaltate e di manufatti di lieve entità.

- pertanto, alla luce di quanto sopra, giudicati esaustivi gli elaborati progettuali prodotti e sufficienti a mitigare gli impatti le soluzioni progettuali adottate, presi in esame le osservazioni presentate da Legambiente, Italia Nostra, W.W.F. e le controdeduzioni prodotte dalla società proponente, si ritiene di esprimere parere favorevole alla procedura di V.I.A. purchè vengano riposizionate le torri n. 8 e n. 9 troppo prossime all'esistente elettrodotto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. che, nella seduta del 13.09.2004, ha ritenuto superate le osservazioni presentate da Legambiente, Italia Nostra, W.W.F., parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del parco eolico Lecce 3 Sud della potenza complessiva di 11,55 MW, proposto dalla Parco Eolico Talentino S. Maria d'Aurio S.r.l. - Via A. Salandra 1/a - Roma -, purchè vengano riposizionate le torri n. 8 e n. 9 troppo prossime all'esistente elettrodotto;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 ottobre 2004, n. 369

Procedura di V.I.A. – Ditta Es. Cal. Srl – Valutazione d'Impatto Ambientale per ampliamento cava di inerti industriali. Loc. "Posta del Fosso" di Manfredonia.

L'anno 2004 addì 11 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con note del 12.12.2003 la ditta Es.Cal. srl, con sede in Foggia alla Via Ascoli Km 0,700, ha proposto, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, S.I.A. e progetto di ampliamento della cava di inerti industriali sita in località "Tosta di Fosso" del comune di Manfredonia ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 20 ed alle sottoindicate particelle:
 - n. 208 della superficie di ha 08.08.08 e n. 209 della superficie di ha 08.17.98;
 - n. 299 e n. 560 per la quasi totalità della superficie;
- con nota prot. n. 1074 del 3 febbraio 2004 di questo Settore sono stati invitati:
 1. la ditta istante a depositare copia della documentazione, anche, presso l'Ente Parco Nazionale del Gargano, ed a far pervenire copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Sindaco del Comune di Manfredonia ed i Presidenti della Provincia di Foggia e dell'Ente Parco Nazionale del Gargano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 2287 del 21.1.2004 la Provincia di Foggia ha confermato il proprio parere favorevole in merito all'intervento;
- con nota del 1° marzo 2004 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 8121/04 del 29.3.2004, il Comune di Manfredonia ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. n. 2033 del 9.4.2004, anche, l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a

condizione che vengano puntualmente osservate tutte le prescrizioni proposte dal Comitato Reg.le di VIA in ordine alla precedente proposta progettuale;

- con nota del 6.7.04 la ditta Es.Cal. srl ha proposto alcune considerazioni in merito alla procedura di V.I.A.;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 23.9.2004, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue:

"...*Omissis*..."

PROGETTO

L'area è localizzata in loc. Posta del Fosso nel comune di Manfredonia e confina a sud con l'attuale cava di estrazione che si estende per Ha 10.01.38. L'estensione di coltivazione richiesta è pari ad Ha 16.26.06 che unitamente a quelli in coltivazioni determinano un'area di estrazione di Ha 26.27.44. Le profondità di coltivazione raggiungono i 20m dal p.c. e gradoni spessi 10m.

INQUADRAMENTO URBANISTICO, AMBIENTALE E DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

Nel PRAE adottato l'area è riportata come 1 b/BC settore calcare.

Il vigente strumento urbanistico prevede in prevalenza destinazione E18-cave in attività ed E2agricola con alcune porzioni di verde filtro e di fascia di rispetto stradale.

Rispetto al PUTT/P l'area è esente da qualsiasi tipo di vincolo.

L'area confina a nord con il Parco Nazionale del Gargano (zona 2), da tale confine, questa nuova proposta progettuale si distanzia da un minimo di 100m sino a massimo 140m a NW.

L'area è compresa nel SIC "Valloni e steppe pedegarganiche".

Il progetto presentato mira a recuperare l'area già interessata dall'attività estrattiva con specie di latifoglie ad alto fusto (pioppo, betulla, olivo e carrubo) e specie arbustive ed erbacce tipiche dell'area, normalmente priva di vegetazione arborea (ciò si evince anche dal report fotografico allegato).

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Agli atti è presente:

- Una comunicazione della provincia di Foggia con la quale si esprime Parere Favorevole all'Ampliamento della cava di calcare;
- Una comunicazione della Città di Manfredonia con la quale si esprime Parere Favorevole, limitatamente all'aspetto ambientale, al progetto di ampliamento della cava;
- Una comunicazione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano con la quale si esprime parere favorevole alla nuova proposta progettuale, purché siano puntualmente osservate tutte le prescrizioni del Comitato Regionale VIA, in ordine alla precedente proposta, progettuale.

ANALISI DELLO STUDIO Di IMATTO AMBIENTALE

Lo studio è stato svolto in base a quanto previsto nei D.P.C.M. del 10 agosto e del 27 dicembre 1988 e della Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001.

Inoltre è stata predisposta la "Valutazione di incidenza ambientale" nella quale i tecnici incaricati concludono che "gli impatti elementari calcolati sono compatibili con la capacità di carico ambientale del Sito in oggetto e pertanto "Intervento in progetto è compatibile con l'ambiente".

PARERE

Parere favorevole a condizione che le specie vegetali da utilizzare per la sistemazione finale debbano essere tipiche dell'are e cioè: leccio, roverella, ornello, carpino orientale, ecc. *...omissis...*;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, all'ampliamento della cava di inerti industriali di proprietà della ditta Es.Cal. srl, di Foggia sede in alla Via Ascoli Km 0,700, per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ed in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 23.9.2004, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che le specie vegetali da utilizzare per la sistemazione finale debbano essere tipiche dell'are e cioè: leccio, roverella, ornello, carpino orientale, ecc....;

L'amplianda cava è sita in località "Posta di Fosso" del comune di Manfredonia e riguarda al foglio di mappa n. 20 le sottoindicate particelle:

- n. 208 (della superficie di ha 08.08.08) e n. 209 (della superficie di ha 08.17.98);
- n. 299 e n. 560 per la quasi totalità della superficie;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione

di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia, al Comune di Manfredonia ed all'Ente parco Nazionale del Gargano;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2004, n. 378

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – realizzazione di due parchi eolici – Comune di Torre S. Susanna (Br) – Prop. Ditta Nuova Energia.

L'anno 2004 addì 22 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7813 del 10.09.2003, la Ditta Nuova Energia - Via Dolce 84 bis - Galatina (Le) - trasmetteva la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di

due parchi eolici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle località Pezzaviva e Canali, nel comune di Torre Santa Susanna (Br);

- con nota prot. n. 8037 del 18.09.2003 il Settore Ecologia invitava il Comune di Torre S. Susanna a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava altresì a comunicare se nel predetto periodo erano giunte osservazioni e/od opposizioni ed a trasmettere il parere di rito in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 2956 del 18.03.2004, il Dirigente Settore LL.PP. del comune di Torre Santa Susanna trasmetteva l'attestazione di affissione dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto dal 16.10.2003 al 14.11.2003 e comunicava che era pervenuta una osservazione in merito. Con la stessa nota comunicava altresì il parere favorevole alla realizzazione del parco eolico in oggetto specificato;
- con nota prot. 3272 del 29.03.2004 il Settore Ecologia invitava la Ditta proponente ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni contenute nelle linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia approvate con delibera di G.R.n. 131 del 02.03.04;
- con nota acquisita al prot. n. 5895 del 03.06.2003, la Ditta istante trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 7224 del 13.07.2004 il Settore Ecologia richiedeva alla Ditta proponente delle integrazioni progettuali in merito all'intervento proposto;
- con nota datata 03.08.2004 la Ditta interessata trasmetteva le integrazioni richieste;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni fornite dal proponente, si è rilevato che:

Il progetto consta della realizzazione di due

parchi eolici, nelle località Pezzaviva e Canali, per un totale di 62 aerogeneratori e una potenza complessiva di 108.50 MW.

Località Pezzaviva:

=> Superficie: 2.615.000 mq

=> 43 aerogeneratori

=> Potenza complessiva: 75.25 MW

Località Canali:

=> Superficie: 737.255 mq

=> 19 aerogeneratori

=> Potenza complessiva: 33.25 MW

In riferimento ai chiarimenti e alle integrazioni richieste dall'Ufficio si è rilevato che:

- Sono stati richiesti dati sulla ventosità, tratti da una campagna anemometrica effettuata in situ, della durata di almeno 1 anno, dalla quale emerga un funzionamento minimo garantito di 300 giorni/anno; in relazione a tale richiesta quanto dichiarato nelle integrazioni è in palese contraddizione con quanto dichiarato nella "Relazione di compatibilità alle linee guida regionali" presentata in prima istanza e facente parte della documentazione acquisita agli atti. Sono stati comunque presentati dati anemometrici relativamente ai quali l'Amministratore unico della Nuova Energia ing. Fernando Apollonio, con nota acquisita al prot.9638 del 24.09.2004, ha dichiarato che "... sono stati raccolti con stazione fissa del tipo NRG 9200 Plus Logger, di altezza 40 m, per il periodo compreso tra Gennaio e Dicembre 2002 da società privata SA.IN S.r.L. che porta avanti attività di rilevamenti, valutazione, sviluppo e progettazione di impianti eolici. La stazione fissa era ubicata nel comune di Torre S.Susanna alla località "Pezzaviva" presso la tenuta dei F.lli Greco. Dai dati suddetti è stata ricavata una velocità media annua di 6,23 m/s riportata ad un'altezza di 67 m (altezza di installazione) con un periodo di funzionamento dell'acrogeneratore di 344 giorni..." Relativamente ai predetti dati l'ing. Apollonio ha espressamente richiesto "... il maggior riserbo e la non divulgazione..." degli stessi.

- Relativamente alla richiesta di una tavola che

individuare la viabilità interna a servizio dell'impianto, evidenziando il tracciato esistente e quello di nuova realizzazione, la stessa è stata fornita. Risultano assenti invece i percorsi che i mezzi faranno per trasportare in zona gli elementi da assemblare per la costruzione del parco. A tal proposito si dichiara che è stato effettuato uno studio logistico (assente) da cui non sono emersi problemi di sorta.

- Relativamente alla richiesta dei profili altimetrici e sezioni tipo riguardanti la viabilità modificata o di nuova realizzazione si è dichiarato che l'andamento altimetrico delle aree è suborizzontale e non esistono grandi problemi per pendenze o acclività da superare. Si fa riferimento alla tavola 6 (già presente nella prima documentazione visionata) che riporta due profili longitudinali di scarsa chiarezza (ordinate in scala inadeguata ad apprezzare visivamente le differenze di quota, assenza della traccia in pianta dei profili/sezione). In ogni caso è stata verificata con la banca dati dell'Ufficio la sostanziale suborizzontalità dell'area con delta di quota complessivi intorno ai 6 metri.
- Relativamente alla richiesta della carta delle interferenze visive, in cui sono cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali (strade, punti panoramici, centri abitati, ecc.) la tavola fornita è errata, in quanto si riferisce ad un altro impianto (località Monteverde) che lo stesso proponente ha preseptato ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA;
- Le elaborazioni tridimensionali sull'inserimento dei parchi eolici nel sito di progetto non sono state fornite;
- Relativamente alla richiesta delle analisi sugli impatti cumulativi sulla vegetazione dei due parchi eolici, in considerazione dell'attiguo parco in previsione nel comune di Oria, in località "Monteverde (citato nel documento di "Simulazione colica" allegata alla relazione di compatibilità alle linee guida), allo studio delle migrazioni diurne e notturne ed indicazione cartografica in

scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della dimensione dei venti dominanti, come richiesto dalle Linee Guida per impianti aerogeneratori in numero maggiore di 15 e alle analisi sugli impatti cumulativi sull'avifauna e sui chiropteri, attesa l'attigua presenza del parco eolico previsto ad Oria e la notevole taglia dei due parchi in progetto (62 aerogeneratori) sono state sostanzialmente ribadite le argomentazioni già addotte atteso che l'area non presenta criticità specifiche acclamate. Attese comunque le dimensioni dell'impianto oggetto di valutazione e il fatto che lo stesso proponente intende realizzare nel comune limitrofo di Oria un altro parco eolico, sarà opportuno richiedere un livello di approfondimento dell'analisi ben maggiore delle semplici dichiarazioni del progettista relativamente agli impatti cumulativi. Si fa inoltre riferimento al coinvolgimento di soggetti pubblici di cui si cita la documentazione in allegato (ma non è trasmessa) e di soggetti privati (associazioni ambientaliste locali) di cui non vi è traccia nella documentazione integrativa prodotta per cui si rinvia all'Amministrazione comunale di Torre S. Susanna la verifica di quanto affermato dai progettisti e dei pareri resi dalle predette associazioni ambientaliste locali.

- Relativamente alla richiesta di tavola in cui siano mappati altri impianti presenti in un intorno del sito di progetto, avente dimensione ragionevolmente estesa e laddove non fosse possibile mappare in modo puntuale le singole torri e si optasse per una loro individuazione di massima (sotto forma di area) indicare chiaramente la consistenza di ciascun impianto al fine di valutare i potenziali impatti cumulativi, non è stata prodotta una tavola specifica, ma le dichiarazioni rese si possono ritenere sufficienti.
- Relativamente alla richiesta di dati desunti da misurazioni fonometriche in situ, che quantifichino l'impatto acustico e l'alterazione del campo sonoro, anche in considerazione della esigua distanza dei due parchi dall'area urbana (solo 700 m), e della presenza, all'interno dell'area di progetto, di diverse costruzioni è stata prodotta una relazione acustica specifica;

- Non è stata prodotta una relazione tecnica specialistica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi;
- Non è stata prodotta una tavola che evidenzi eventuali presenze di manufatti e ripetitori, e contenga l'angolo solido di interferenza da evitare;
- Relativamente alla richiesta del calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in seguito a rottura e valutazione del rischio conseguente (presenza di strade ad alta percorrenza, luoghi di residenza, ecc.) sono stati prodotti calcoli e una serie di considerazioni, anche se non sono esplicitati i modelli di calcolo utilizzati. Permane la criticità della vicinanza delle torri alla SP 68.
- Sono state fornite, così come richieste, indicazioni sulla certificazione delle macchine che si intende installare;
- Sono state fornite le indicazioni richieste in merito alla posizione dell'elettrodotto in alta Tensione e della nuova cabina al punto di consegna ENEL;
- Sono stati richiesti dati grafici e fotografici riguardanti gli edifici localizzati nel sito e nelle aree adiacenti (che dalla cartografia presentata risultano collocati a meno di 300 m dalle turbine, ed in alcuni casi in adiacenza agli aerogeneratori), da cui si desuma la destinazione d'uso, e se essa sia stagionale o permanente durante l'arco dell'anno e atteso che non è possibile una valutazione caso per caso delle effettive destinazioni, si ritiene opportuno fornire una prescrizione di tutela.
- Sono stati richiesti dati digitali relativi a:
 - localizzazione delle pale
 - viabilità esistente
 - tratti di strade esistenti da adeguare
 - strade da realizzare
 - tracciato del collegamento alla RTN (del/i

potenziale/i collegamento/i in caso, in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)

- rete elettrica esistente
- cabine da realizzare

secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" al fine di una loro precisa collocazione geografica.

La documentazione digitale fornita non rispetta tutti gli standards richiesti nelle LG, tuttavia è stato possibile ricavare le informazioni principali circa l'ubicazione delle torri, lo sviluppo dei cavidotti e la viabilità interna;

- E' stato richiesto uno schema di convenzione tra il Soggetto Proponente, il Comune di Torre Santa Susanna ed i comuni limitrofi i cui confini sono a meno di 500 m da alcuni aerogeneratori proposti, con:

- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

SI E' RILEVATO CHE:

- 8 torri (51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 62) sono a meno di 500 m dal confine con il Comune di San Pancrazio Salentino, in particolare due (54 e 60) sono praticamente "sul" confine, pertanto per quanto indicato nelle LG occorre coinvolgere

negli oneri disciplinati dalla convenzione anche il comune limitrofo sul territorio del quale ricadono parte degli impatti ambientali connessi alla presenza dell'impianto.

- 11 torri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18, 19) sono a meno di 500 m dal confine con il Comune di Oria. Vale quanto detto per San Pancrazio Salentino. A tal proposito si rileva che il proponente ha presentato il progetto per un altro impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Oria.
- 4 torri (55, 56, 61, 62) sono a meno di 300 m dalla S.P. 68.
- 5 torri (25, 29, 30, 31, 32) sono a meno di 1 Km dal centro abitato.
- considerato che l'impianto presenta diverse criticità in relazione al mancato rispetto di alcuni requisiti previsti dalle Linee guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia per alcune delle pale. Il proponente ha integrato le informazioni prodotte in prima istanza al fine di meglio precisare e giustificare le scelte progettuali adottate;
- ciò stante, considerato che sulla base degli elaborati e delle attestazioni acquisite agli atti si è rilevata la permanenza del medesimo layout di progetto presentato in prima istanza, si ritiene di poter escludere l'intervento dall'applicazione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale alle seguenti condizioni:
 - sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
 - sia realizzata idonea recinzione della piazzola di servizio ai piedi del palo per garantire maggiore sicurezza attiva e passiva rispetto ai dispositivi di funzionamento presenti;
 - siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
 - sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avi-

fauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione). La fondazione sarà sepolta sotto terreno vegetale;
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- attesa la vicinanza di alcune pale ad edifici esistenti e non essendo possibile una preventiva verifica puntuale caso per caso delle destinazioni d'uso effettive, si prescrive che l'installazione delle pale distanti meno di 300 m da edifici agibili, con destinazione residenziale o produttiva, sia subordinata ad un preventivo impegno del proponente (con atto registrato ai sensi di legge) di ripristino dello status quo ante nel caso di contestazione per disturbi connessi al funzionamento delle pale per le attività insediate (residenziali e/o produttive che siano) alla data di installazione dell'impianto. Il comune di Torre Santa Susanna inoltre verificherà l'avvenuto coinvolgimento delle associazioni ambientaliste locali, così come dichiarato dal proponente;

Inoltre si prescrive che:

- 8 torri indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 62 distano meno di 500m dal confine con il Comune di San Pancrazio Salentino, pertanto la loro installazione è subordinata alla definizione di un apposito accordo con il predetto comune di San Pancrazio Salentino;
- 11 torri indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18, 19 distano meno di 500m dal confine con il Comune

di Oria, pertanto la loro installazione è subordinata alla definizione di un apposito accordo con il comune di Oria;

- 5 torri indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 25, 29, 30, 31, 32 distano meno di 1 Km dalle aree effettivamente edificate, come verificato dall'Ufficio. A tal proposito il proponente ha prodotto copia autenticata dello strumento urbanistico vigente da cui risulta che la distanza dal confine del centro abitato è superiore al limite indicato nelle Linee Guida.

Per l'evidente difformità tra previsioni edificatorie e stato di fatto riscontrato si ritiene di dover subordinare l'installazione delle cinque torri prima elencate ad una esplicita presa d'atto e verifica del Comune di Torre Santa Susanna che, nell'ambito delle proprie funzioni di gestione del territorio, valutando l'effettiva edificazione prodottasi, attesti l'assenza di motivi ostativi per la installazione delle predette torri verificando altresì quanto dichiarato dai consiglieri Epifani Baldassarre e Rodi Francesco con nota acquisita al prot. 10779 del 14.11.2003 del comune di Torre S. Susanna; la stessa verifica dovrà essere effettuata da parte dell'Amministrazione Comunale per la torre n. 41;

- 4 torri indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 55, 56, 61, 62 distano meno di 300m dalla S.P. 68. Al fine di confermare l'ipotesi progettuale il proponente ha prodotto apposita relazione dalla quale si evince un flusso di traffico ridotto, e il calcolo della gittata massima in caso di rottura che nelle ipotesi fatte conduce ad un valore di 140 m. In parziale accoglimento delle motivazioni addotte si ritiene di poter assentire l'installazione delle torri 55 e 56, che in ogni caso distano più di 200 m dalla strada, mentre si conferma il divieto per le torri 61 (a circa 130 m) e 62 (a circa 170 m).

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministra-

tiva; Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98; Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco colico da n. 62 aerogeneratori, per una potenza complessiva di punta di 108.50 MW nel Comune di Torre Santa Susanna (BR), proposto dalla Nuova Energia - Via Dolce 84 bis - Galatina (Le), escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 ottobre 2004, n. 382

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – realizzazione di un impianto per stoccaggio rifiuti speciali pericolosi – Prop. ECO.NET s.r.l.

L'anno 2004 addì 25 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5627 del 27.05.2004, la ECO.NET S.r.l. - Via dei Tintori - Zona Artigianale - Modugno BARI - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto per stoccaggio rifiuti speciali pericolosi nella Zona Artigianale di Modugno (Ba) -;
- con nota prot. n. 6025 del 09.06.2004, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 7598 del 22.07.2004, il Comune di Modugno inviava l'attestazione rilevante l'affissione, dal 10.06.2004 al 10.07.2004, dell'avviso di deposito degli elaborati e comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito. Con successiva nota acquisita al prot. n. 8075 del 06.08.2004 lo stesso Comune trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- rilevato che la ditta è già operante nel settore della raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi ed il progetto in esame riguarda la riorganizzazione dell'area di stoccaggio esistente e l'acquisizione di contenitori specifici per attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi;

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente e considerato che il parere di seguito riportato è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia all'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi, si ritiene di poter escludere dall'applicazione delle procedure di VIA l'intervento in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - che i rifiuti non pericolosi siano stoccati per un periodo non superiore a giorni 150 ed i rifiuti pericolosi siano stoccati per un periodo, non superiore a giorni 60;
 - che il proponente fornisca garanzie finanziarie a copertura dell'impegno di bonifica dei luoghi alla cessazione delle attività. A seguito della dismissione delle attività, il proponente dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate al fine di provvedere alle eventuali operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;
 - che siano effettuati, in fase di gestione dell'impianto, campionamento ed analisi periodiche dei reflui depurati, verificando che i parametri analitici, da comunicare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, rientrino rigorosamente entro i limiti di cui al D.lgs 152/99;
 - che il proponente conservi in sede il registro delle analisi delle acque di scarico prima dell'immissione in fogna e sia in condizione di fornire i dati analitici ogni qualvolta lo richieda l'autorità di controllo;
 - che le tubazioni contenenti liquidi pericolosi siano opportunamente contrassegnate, anche ad opportuni intervalli, con distinta colorazione, il cui significato deve essere noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa. In corrispondenza di rubinetti e valvole devono inoltre essere installati cartelli indelebili ed amovibili, indicanti il liquido contenuto. Nelle immediate vicinanze delle zone di carico e scarico devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese d'acqua corrente (es. lavelli con comando non manuale, boccette lavaocchi, ecc.), o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti. Nei casi in cui esista il rischio di investimento di liquidi pericolosi, devono essere installate nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, docce con acqua a temperatura adeguata;
 - che il proponente preveda il controllo, mediante strumenti fissi o portatili, per la rilevazione di eventuale presenza di contaminazione radioattiva nei rottami metallici;
 - che, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui contenitori stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben visibili per dimensioni e collocazione;
 - che i contenitori siano sottoposti periodicamente a lavaggio e/o bonifica al fine di consentire il corretto utilizzo, in particolare in caso di allocazione di diversa tipologia di rifiuto;
 - che l'impianto sia dotato di un apposito registro di carico e scarico previsto dal D.Lgs 22/97, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, su cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e tutte le relative informazioni previste dal D.M. 1548/98 sul modello uniforme di registro;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.

28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere la realizzazione di un impianto, per stoccaggio rifiuti speciali pericolosi nella Zona Artigianale di Modugno (Ba), proposto dalla ECO.NET S.r.l. - Via dei Tintori - Zona Artigianale - Modugno BARI -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- che i rifiuti non pericolosi siano stoccati per un periodo non superiore a giorni 150 ed i rifiuti pericolosi siano stoccati per un periodo non superiore a giorni 60;
- che il proponente fornisca garanzie finanziarie a copertura dell'impegno di bonifica dei luoghi alla cessazione delle attività. A seguito della dismissione delle attività, il proponente dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate al fine di provvedere alle eventuali operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;
- che siano effettuati, in fase di gestione dell'impianto, campionamento ed analisi periodiche dei reflui depurati, verificando che i parametri analitici, da comunicare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, rientrino rigorosamente entro i limiti di cui al D.lgs 152/99; che il proponente conservi in sede il registro delle analisi delle acque di scarico prima dell'immissione in fogna e sia in condizione di fornire i dati analitici ogni qualvolta lo richieda l'autorità di controllo;
- che le tubazioni contenenti liquidi pericolosi siano opportunamente contrassegnate, anche ad opportuni intervalli, con distinta colorazione, il cui significato deve essere noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa. In corrispondenza di rubinetti e valvole devono inoltre essere installati cartelli indelebili ed amovibili, indicanti il liquido contenuto. Nelle immediate vicinanze delle zone di carico e scarico devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese d'acqua corrente (es. lavelli con comando non manuale, boccette lavaocchi, ecc.), o recipienti conte-

nenti adatte soluzioni neutralizzanti. Nei casi in cui esista il rischio di investimento di liquidi pericolosi, devono essere installate nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, docce con acqua a temperatura adeguata;

- che il proponente preveda il controllo, mediante strumenti fissi o portatili, per la rilevazione di eventuale presenza di contaminazione radioattiva nei rottami metallici;
- che, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui contenitori stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben visibili per dimensioni e collocazione;
- che i contenitori siano sottoposti periodicamente a lavaggio e/o bonifica al fine di consentire il corretto utilizzo, in particolare in caso di allocazione di diversa tipologia di rifiuto;
- che l'impianto sia dotato di un apposito registro di carico e scarico previsto dal D.Lgs 22/97, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, su cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e tutte le relative informazioni previste dal D.M. 1548/98 sul modello uniforme di registro;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 ottobre 2004, n. 383

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Modifica di un impianto esistente di produzione di cloruro ferrino – Prop. Chimica Dr. Fr. D'Agostino s.p.a.

L'anno 2004 addì 25 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6335 del 17.07.2004, la S.p.A CHIMICA Dr. Fr. D'Agostino - Via Murari, 3 - ZI BARI - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la modifica di un impianto esistente di produzione di cloruro ferrico ubicato in Via Murari, 3 - Z.I. BARI -;
- con nota prot. n. 7169 del 12.07.2004, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001) e nel contempo richiedeva la corografia della zona interessata dall'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 8884 del 02.09.2004, la società interessata trasmetteva la documentazione tecnica richiesta;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 9882 del 04.10.2004, il Comune di Bari - Assessorato al Territorio e Qualità Edilizia inviava l'attestazione rilevante l'affissione, dal 02.07.2004 al 02.08.2004, dell'avviso di deposito degli elaborati e comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente dai

quali si rileva che;

Il progetto prevede una modifica nel ciclo produttivo dell'impianto per la produzione di cloruro ferrino, in seguito alla quale si sostituiranno le materie prime attualmente utilizzate (HCl e Ferro) con un rifiuto liquido -, soluzioni acide da decapaggio, codice CER 110105 All. D rifiuti pericolosi - da cui verrà recuperato il prodotto.

L'innovazione introdotta nel processo produttivo comporta l'utilizzo ed il recupero di un rifiuto liquido pericoloso e dal parere favorevole espresso dal C.R.I.A.P. si evince che, non, variano le emissioni e che permane l'autorizzazione già in possesso;

- ciò stante si ritiene di poter escludere dall'applicazione delle procedure di VIA l'intervento in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - l'impianto dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e nell'ambito del progetto approvato;
 - i locali di stoccaggio, attrezzati per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, dovranno fronteggiare i seguenti requisiti:
 - la pavimentazione dovrà essere sempre mantenuta perfettamente impermeabilizzata, in modo da garantire che eventuali sversamenti accidentali di liquidi vengano drenati e opportunamente convogliati;
 - sia rispettata la legislazione vigente materia di acque e di rumore;
 - si effettuino in fase di gestione dell'impianto, campionamenti ed analisi periodiche dei reflui depurati da immettere nella rete fognaria, verificando che i parametri analitici rigorosamente in quelli autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/99;
 - si rispettino gli adempimenti di legge e si adottino tutti gli opportuni accorgimenti per la movimentazione in sicurezza di rifiuti pericolosi;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere la modifica di un impianto esistente di produzione di cloruro ferrico ubicato in Via Murari, 3 - ZI BARI - proposto dalla S.p.A CHIMICA Dr. Fr. D'Agostino - Via Murari, 3 - ZI BARI -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - l'impianto dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e nell'ambito del progetto approvato;
 - i locali di stoccaggio, attrezzati per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, dovranno fronteggiare i seguenti requisiti:
 - la pavimentazione dovrà essere sempre mantenuta perfettamente impermeabilizzata, in modo da garantire che eventuali spandimenti accidentali di liquidi vengano drenati e opportunamente convogliati;
 - sia rispettata la legislazione vigente materia di acque e di rumore;
 - si effettuino in fase di gestione dell'impianto, campionamenti ed analisi periodiche dei reflui depurati da immettere nella rete fognaria, verificando che i parametri analitici rigorosamente in quelli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99;
 - si rispettino gli adempimenti di legge e si adot-

tino tutti gli opportuni accorgimenti per la movimentazione in sicurezza di rifiuti pericolosi;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 ottobre 2004, n. 390

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero – prop. Un immobiliare s.r.l.

L'anno 2004 addì 26 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8720 del 30.08.2004,

la Unimmobiliare S.r.l. - Via Papadia, 8 - Lecce - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero nel comune di Lizzanello, località Marangi;

- con nota acquisita al prot. n. 8957 del 06.09.2004, il Comune di Lizzanello inviava l'attestazione rilevante l'affissione, dal 19.07.2004 al 18.08.2004, dell'avviso di deposito degli elaborati e comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito. Con la stessa nota esprimeva il proprio assenso alla realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 16, comma 5, L.R. N. 11/2001;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si ritiene di poter escludere dall'applicazione delle procedure di VIA l'intervento in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo;
 - che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche, ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo, ecc.);
 - che l'impianto di depurazione previsto sia dimensionato in modo da coprire i picchi di produzione di acque reflue e che i fanghi siano smaltiti secondo le normative vigenti;
 - che il sistema di sub-irrigazione preveda: una fascia di rispetto di almeno 80 metri. un'adeguata distanza fra il fondo della trincea ed il livello di massima escursione della falda idrica, una distanza di almeno 30 metri dalle tubazioni di acqua potabile;
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utiliz-

zando ad esempio ghiaia, terrà battuta, basolato a secco, ecc.);

- che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
- che l'inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso a specie autoctone;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero nel comune di Lizzanello, località Marangi, proposto dalla Unimmobiliare S.r.l. - Via Papadia, 8 - Lecce -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di mac-

chinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo;

- che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche, ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo, ecc.);
 - che l'impianto di depurazione previsto sia dimensionato in modo da coprire i picchi di produzione di acque reflue e che i fanghi siano smaltiti secondo le normative vigenti;
 - che il sistema di sub-irrigazione preveda: una fascia di rispetto di almeno 80 metri, un'adeguata distanza fra il fondo della trincea ed il livello di massima escursione della falda idrica, una distanza di almeno 30 metri dalle tubazioni di acqua potabile;
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
 - che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
 - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
 - che l'inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso a specie autoctone;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 ottobre 2004, n. 391

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – S.S. n. 100 “Gioia del Colle” – Tronco gioia del Colle-Mottola – progetto dei lavori di allargamento tra i Km 27+200 e 32+950 per l'omogeneizzazione della sezione ai tratti contigui.

L'anno 2004 addì 26 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8538 del 07.10.2002, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto dei lavori di allargamento tra i km 27+200 e 32+950 per l'omogeneizzazione della sezione ai tratti contigui della S.S. n. 100 “Gioia del Colle” - Tronco Gioia del Colle-Mottola - , da parte dell'ANAS Compartimento Puglia - Via Luigi Einaudi, 15 - Bari -; 824 dell'01.02.2003;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 824 dell'01.02.2003 la società proponente forniva ulteriori elaborati progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 842 dell'01.02.2003, il Comune di Sammichele - Area Urbanistica - trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico

per trenta giorni consecutivi e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 10651 del 22.10.2004 veniva trasmessa copia della Delibera C.C. n. 58 del 28.09.1999 del comune di Sammichele di Bari, inerente l'approvazione dell'intervento proposto;

- rilevato che il progetto prevede l'allargamento della carreggiata della S.S. n. 100 nel tratto tra i km 27+200 e 32+950 da 16,50 m sino alla sezione 111 delle norme CNR (18,6) attraverso un lieve allargamento e l'inserimento dello spartitraffico, omogeneizzando così il tracciato ai tratti contigui. Inoltre è previsto il miglioramento dei raggi di curvatura delle rampe degli svincoli esistenti e la sistemazione della viabilità complanare esistente;

- considerato che lo studio di impatto ambientale presenta una scrupolosa analisi degli impatti e molteplici suggerimenti di mitigazione e che lo specifico studio di impatto acustico è molto dettagliato;

- ciò stante. espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:

- in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- sia posta particolare cura alla tempistica dei lavori concentrando le opere che necessitano di una limitazione del flusso veicolare nelle ore e nei periodi meno trafficati e limitando al massimo i disagi per residenze, ricettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.) e attività produttive, eventualmente influenzati dai lavori in oggetto;
- il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnica-

mente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;

- la scelta delle cave di prestito e delle discariche deve essere operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
- deve essere privilegiato l'uso di cave di prestito e di discariche già operanti;
- si proceda all'inerbimento delle superfici in rilevato e delle piazzole di svincolo, nonché si integrino nei capitolati per il ripristino delle aree di cantiere le indicazioni riportate nello studio di impatto ambientale;
- sia garantita la permeabilità della struttura alla piccola e media fauna attraverso la realizzazione di opportuni passaggi di attraversamento, così come descritti nello studio di impatto ambientale (pag. 17), prevedendo anche tunnel senza grate superiori che potrebbero rappresentare un deterrente all'attraversamento per via del passaggio dei veicoli;
- al fine di garantire sia la fauna che la sicurezza della circolazione siano realizzati gli interventi previsti per la dissuasione dall'attraversamento da parte dei macromammiferi (rete di recinzione e dissuasori notturni rifrangenti);
- si provveda a realizzare le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stradale che dei terreni contigui. Analoga attenzione andrà posta in fase di cantiere al fine di evitare danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;
- siano predisposte barriere antirumore e/o barriere vegetali a protezione dei ricettori sensibili e delle residenze soggette all'impatto acustico;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente i lavori di allargamento tra i km 27+200 e 32+950 per l'omogeneizzazione della, sezione ai tratti contigui della S.S. n. 100 "Gioia del Colle" - Tronco Gioia del Colle-Mottola -, proposto dall'ANAS Compartimento Puglia - Via Luigi Einaudi, 15 - Bari -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si inten-

dono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

